



STATUTO ASSODIRBANK

Cronologia delle modifiche

ASSODIRBANK

Atto costitutivo	13.09.1950	Roma
Assemblea dei Soci	08.05.1955	Roma
Per referendum	11.06.1976	Roma
Per referendum	03.01.1989	Roma
Assemblea Delegati	10.04.1992	Verona
Assemblea Delegati	02.10.1993	Taormina
Consiglio (per delega)	22.12.1994	Roma

ASSODIRBANK

Assemblea Delegati	07.06.1997	Bergamo
Assemblea Delegati	29.11.2002	Firenze
Consiglio (delega)	12.06.2003	Almenno S.B. (BG)
Assemblea Delegati	20.05.2006	Trevi (PG)
Assemblea Delegati	08.06.2007	Salsomaggiore (PR)
Assemblea Delegati	16.05.2008	Chianciano
Assemblea Delegati	21.05.2010	Spoletto
Assemblea Delegati	05.10.2012	Cannes (Francia)
Assemblea Delegati	18.06.2015	Brescia

INDICE

Articolo	Titolo
1	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
2	SCOPI
3	SOCI
	3.1 – Soci
	3.2 - Contributi Associativi
	3.3 – Diritti e doveri dei Soci
	3.4 – Perdita qualità di Socio
4	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO DURATA
5	I COMITATI TERRITORIALI
	5.1 Definizione
	5.2 Compiti
	5.3 Numero Comitati Territoriali
	5.4 Zone Competenza Comitati Territoriali
	5.5 Numero Complessivo dei Componenti i Comitati



- 5.6 Elezione Comitati, Delegati e Consiglieri
- 5.7 Modalità di Elezione
- 5.8 Designazione candidati organi nazionali
- 5.9 Presentazione da parte del socio votante di una sola candidatura
- 5.10 Decadenza

6 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

- 6.1 – Definizione
- 6.2 – Composizione
- 6.3 – Competenze
- 6.4 – Convocazione
- 6.5 - Validità dell'Assemblea
- 6.6 - Deliberazioni dell'Assemblea
- 6.7 - Verbale dell'Assemblea

7 CONSIGLIO

- 7.1 – Composizione
- 7.2 – Competenze
- 7.3 – Convocazione
- 7.4 – Riunioni
- 7.5 – Validità delle riunioni del Consiglio

8 PRESIDENTE

9 SEGRETARIO

10 TESORIERE

11 COLLEGIO DEI REVISORI

- 11.1 – Composizione
- 11.2 – Compiti

12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 12.1 – Composizione
- 12.2 – Compiti

13 COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE(C.E.N.)

- 13.1 – Costituzione .
- 13.2 – Composizione
- 13.3 – Compiti

14 PATRIMONIO SOCIALE

15 SANZIONI DISCIPLINARI



SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

17 DISPOSIZIONI FINALI

ART.1- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1) E' stata costituita in Roma il 29.12.1994, una Associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, dotata di autonomia amministrativa e patrimoniale, senza finalità di lucro (non profit) e di natura apartitica denominata ASSODIRBANK.

2) Dal 18 gennaio 2006 la Sede sociale è stabilita a Magenta (Milano), in via Trieste 36

La durata dell'Associazione è illimitata.

3) Il Consiglio può trasferire la sede sociale in qualsiasi città d'Italia, nonché istituire sedi operative e sezioni staccate anche in altre città.

ART.2 - SCOPI

1) ASSODIRBANK si propone i seguenti scopi:

a) L'associazione ha lo scopo di mantenere vivo e di cementare lo spirito di appartenenza e di operare in favore dei soci in relazione agli aspetti connessi ai rapporti di lavoro, contrattuali, previdenziali o di altra natura, offrendo anche ogni utile collaborazione per la soluzione delle loro problematiche;

b) realizzare sinergie con altre Associazioni aventi analoghe finalità e scopi con esclusione di quelle aventi collegamenti di carattere politico, sindacale, religioso o comunque non compatibile con gli scopi sociali dell'Associazione stessa.

c) promuovere la stipula di convenzioni assicurative con una o più società ad esclusione di quelle controllate o collegate a soggetti con il carattere di cui al comma 1, punto b) del presente articolo nell'interesse dei soci e prestare agli stessi assistenza e consulenza in materia;

d) promuovere, organizzare ed attuare iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche, assistenziali, atte a migliorare la qualità della vita ed a favorire la crescita individuale e collettiva e l'organizzazione del tempo libero dei soci.

e) promuovere, nell'ambito degli scopi sociali fissati dal presente Statuto, l'attività editoriale in genere, sia telematica che a mezzo stampa nonché l'edizione, l'acquisto, la vendita, la diffusione per corrispondenza e/o abbonamento di pubblicazioni di ogni tipo, compresi gli opuscoli, riviste, dispense, strumenti audiovisivi e quant'altro connesso con la suddetta attività;

f) stimolare l'organizzazione, l'attuazione e la gestione di studi e ricerche anche di mercato, indagini e sondaggi, nonché di dibattiti, incontri, convegni, seminari ed in genere qualsiasi iniziativa volta ad incentivare la preparazione e l'aggiornamento culturale dei soci.

g) attuare e sostenere iniziative benefiche di carattere sociale e umanitarie a favore anche di terzi non soci, previa delibera del consiglio, nonché l'erogazione di borse di studio, compreso il dottorato, destinate a studenti che con i soci abbiano un rapporto di parentela entro il 4° grado. In assenza di tali candidati le borse di studio potranno essere conferite ad altri studenti iscritti per l'anno accademico secondo i criteri fissati dal bando .

Il montante delle iniziative di cui sopra è deliberato annualmente dal Consiglio, la ripartizione sulla base delle proposte pervenute ed autorizzate, terrà conto della proporzionalità in base al numero dei soci con diritto di voto in ogni singolo Comitato Territoriale.

h) svolgere ogni attività di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, addestramento culturale, sociale, mediante la promozione, organizzazione e gestione di corsi, seminari, convegni, nonché provvedere alla produzione e divulgazione del relativo materiale didattico e informativo;

2) Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati ASSODIRBANK provvede ad ogni utile gestione amministrativa del proprio patrimonio e può acquistare, vendere, locare e concedere in comodato beni sia immobili che mobili, nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto, incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con Banche e uffici postali, accendere depositi, richiedere finanziamenti, stipulare contratti e svolgere ogni altra attività idonea a dette finalità.

ART. 3- SOC

3.1) - Soci - Soci Fondatori sono gli appartenenti al Personale Direttivo delle banche ed assimilate che, alla data del 29.12.1994 erano iscritti al sindacato Sidirbank con sede a Roma, come da elenco autentico tenuto presso la sede dell'Associazione.

Soci Ordinari sono gli appartenenti al Personale Direttivo e assimilati (alte professionalità) delle banche e assimilate, in servizio, in quiescenza o esodati che, non essendo risultati iscritti ad Assodirbank alla data della sua costituzione, fanno richiesta di ammissione alla medesima Associazione. La loro iscrizione decorre dalla data di accoglimento della relativa domanda, subordinata alla verifica dei requisiti di cui al presente Statuto.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari che hanno espresso e riconfermato, su richiesta del Consiglio in forma scritta, la propria volontà di mantenere l'adesione alla Associazione possono esercitare il diritto di partecipazione all'Associazione e sono denominati Soci con diritto di voto.

3.2) - Contributi associativi

I Soci con diritto di voto sono tenuti a corrispondere l'eventuale contributo annuale e l'eventuale contributo una tantum, che potranno essere proposti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea annuale, secondo le modalità di versamento ritenute più opportune dal Consiglio.

Le quote associative o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

3.3) - Diritti e doveri dei Soci.

Tutti i Soci hanno pari diritti, doveri e dignità; all'interno dell'Associazione sono garantiti i diritti inviolabili della persona.

I Soci con diritto di voto possono:

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento degli eventuali contributi associativi, e di votare, per delega, come previsto dall'articolo 5 del presente Statuto;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi erogati dall'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione del medesimo e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, a versare l'eventuale contributo associativo, a svolgere le attività concordate, a mantenere comportamenti consoni alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni dei Soci sono fornite a titolo spontaneo e gratuito.

Ai Soci vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e autorizzate. Il loro rimborso verrà attuato secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio.

I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto o comunque con mezzo idoneo all'Associazione qualsiasi variazione dei loro dati di residenza e di recapito.

I Soci in attività di servizio sono inoltre tenuti a segnalare ogni variazione della loro sede di lavoro e l'interruzione e/o cessazione del relativo rapporto.

I soci divenuti irreperibili per non aver comunicato la variazione del loro recapito, pur conservando la qualità di socio, oltre a subire la sospensione dall'elettorato attivo e passivo, perdono il diritto di ricevere ogni comunicazione sociale da parte dell'Associazione. Tali diritti verranno ripristinati nel momento in cui il Socio darà conferma scritta di adesione all'Associazione.

3.4) Perdita qualità di Socio –

La qualità di Socio si perde automaticamente per:

- a) dimissioni
- b) esclusione
- c) mancato versamento dell'eventuale contributo previsto all'articolo 3.2, decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione di diffida di pagamento da parte dell'Associazione
- d) causa di morte

La perdita della qualità di Socio determina la automatica decadenza da tutte le cariche ricoperte, anche di natura elettiva.

ART.4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO DURATA

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) I Comitati Territoriali (di seguito Comitati. Territoriali.)
- 2) l'Assemblea dei Delegati;(di seguito Assemblea)
- 3) il Consiglio;
- 4) il Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) il Collegio dei Probiviri;
- 9) la CEN – Commissione Elettorale Nazionale

I componenti di qualsiasi Organo dell'Associazione vengono eletti esclusivamente da e fra i Soci con diritto di voto della medesima.

I componenti degli Organi elettivi dell'Associazione durano in carica tre anni e, in caso di proroga, fino alla successiva Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi Sociali.

In caso di rinuncia o decadenza gli Organi saranno integrati secondo le norme previste per ciascuno di essi.

Tutte le cariche ricoperte negli Organi Sociali sono a titolo gratuito.

A tutti i componenti di Organi Sociali e di eventuali Commissioni e ai Soci convocati per partecipare alle riunioni indette da tali Organi, spetta solo il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione a dette riunioni, salvo diversa specifica delibera del Consiglio in relazione a particolari incarichi dal medesimo conferiti.

ART.5 I COMITATI TERRITORIALI

5.1) Definizione -

I Comitati Territoriali sono l'organo periferico di partecipazione dei soci che ne eleggono i componenti anche con funzione di delegati che fanno parte della Assemblea di ASSODIRBANK.

5.2) Compiti –

i Comitati Territoriali hanno il compito di:

- a) mantenere il collegamento con gli Organi Nazionali;
- b) organizzare e stimolare iniziative di carattere formativo, sociale, culturale, ricreativo, nel proprio ambito territoriale;
- c) curare l'aggiornamento dei dati anagrafici e di reperibilità dei soci nel proprio ambito territoriale, trasmettendo i medesimi dati al Segretario della C.E.N.;

5.3) Numero Comitati Territoriali –

I Comitati Territoriali sono attualmente 10 e ogni Comitato Territoriale è eletto dai Soci residenti nella propria zona di competenza.

5.4) Zone di competenza –

Le zone di competenza sono così determinate:

- ❖ 1-Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta
- ❖ 2-Lecco, Sondrio, Varese, Como
- ❖ 3-Milano, Monza Brianza
- ❖ 4-Bergamo
- ❖ 5-Brescia
- ❖ 6-Lodi, Pavia, Mantova, Cremona
- ❖ 7-Triveneto
- ❖ 8-Emilia Romagna
- ❖ 9-Toscana, Marche, Umbria
- ❖ 10-Tutte le altre Regioni del Centro-Sud
- ❖ 11-I residenti all'estero sono da considerare aggregati al Comitato di Provenienza

5.5) Numero complessivo dei componenti i Comitati –

Il numero complessivo dei componenti eletti nei dieci Comitati Territoriali è di 50 (cinquanta).

L'attribuzione del numero dei componenti di ciascun Comitato Territoriale da parte della CEN (Commissione Elettorale Nazionale) è variabile in base ad un quorum elettorale determinato sul totale dei Soci con diritto di voto diviso per 50. Se il numero degli eletti di un Comitato Territoriale sulla base del quorum elettorale è inferiore a tre, il Comitato Territoriale resterà in carica fino alla scadenza e nel frattempo l'Assemblea successiva potrà deliberare l'aggregazione della rispettiva Zona di competenza con una zona limitrofa facente riferimento ad un altro Comitato Territoriale esistente.

5.6) Elezione componenti Comitati , Delegati e Consiglieri

Il Comitato Territoriale di ciascuna zona è eletto dai Soci ivi residenti e con diritto di voto e dura in carica tre anni e comunque fino alle elezioni dei nuovi eletti.

Con riferimento ai delegati spettanti a ciascun comitato territoriale il cui numero è stabilito dalla CEN in base al numero dei soci confermati, saranno eletti delegati all'Assemblea i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Il/i Delegato/i che avrà/nno ricevuto il maggior numero di voti sarà/nno eletti nel Comitato Territoriale di appartenenza in qualità di consigliere/i come da art.7.1 .Nel corso del primo Comitato Territoriale post elezione (e successivamente in caso di dimissioni di un consigliere) verranno designati i consiglieri in base al numero dei voti ricevuti dai singoli candidati ed, in caso di rinuncia di uno di questi, verrà cooptato in Consiglio il delegato a seguire per numero di voti ricevuti. Il relativo verbale verrà trasmesso agli organi preposti.

5.7) Modalità di elezione –

Le modalità di elezione dei Componenti dei Comitati Territoriali sono disciplinate dal Regolamento. I Soci con diritto di voto che hanno l'elettorato attivo e passivo sono individuati dalla C.E.N., sia ai fini del calcolo del quorum elettorale, sia ai fini del diritto di voto. Tali soci sono coloro, che entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea hanno fornito i dati utili alla loro reperibilità o hanno confermato per iscritto la loro volontà di adesione alla Assodirbank.

5.8) Designazione candidati Organi Nazionali –

I Comitati Territoriali in carica sono tenuti a far pervenire al Presidente almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

- a- Le candidature dei loro Delegati alla presidenza
- b- Le candidature dei loro Soci con diritto di voto a componente del Collegio dei Revisori, oppure a componente del Collegio dei Provisori, oppure a Tesoriere oppure a Segretario (quest'ultimo sarà nominato direttamente dal Consiglio).

5.9) Presentazione da parte del socio votante di una sola candidatura –

A ogni socio con diritto di voto, è consentito di presentare la propria candidatura a una sola fra le cariche di Revisore, Probiviro, Tesoriere; mentre ad ogni Delegato è consentito di presentare la propria candidatura a Presidente, secondo le modalità previste esclusivamente tramite il proprio Comitato Territoriale, almeno 30 giorni prima dalla data dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

5.10) Decadenza –

Nel caso di elezione alle cariche di Revisore o Probiviro, di un candidato che sia delegato, lo stesso nel caso di accettazione della nuova carica nazionale decade da quella di Delegato.

In tema di compatibilità si precisa che la candidatura a Presidente dell'Associazione non esclude la candidatura di Consigliere.

ART.6 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

6.1) - Definizione - L'Assemblea è l'organo attraverso il quale i Soci esercitano il diritto paritetico, in via delegata, alla partecipazione alla vita dell'Associazione.

Essa viene convocata ogni anno per approvare il rendiconto economico e finanziario e ogni 3 (tre) anni per il rinnovo degli Organi Sociali.

Il Consiglio, a fronte di indilazionabili esigenze di ordine operativo, ha facoltà di prorogare per non più di un anno il triennio di cui sopra, a condizione che la relativa delibera venga approvata con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Consiglieri eletti.

6.2) - Composizione

L'Assemblea è costituita dai 50 (cinquanta) delegati.

I 50 Delegati che costituiscono l'Assemblea, sono i componenti eletti nei Comitati Territoriali, o loro sostituti come da Regolamento di attuazione dello statuto.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti effettivi dei Collegi dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e della C.E.N., nonché il Segretario del Consiglio e il Tesoriere.

All'Assemblea possono assistere tutti i Soci dell'Associazione, senza diritto di voto e a proprie spese.

6.3) - Competenze –

L'Assemblea è l'Organo collegiale che rappresenta la totalità dei Soci. Essa:

- a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione ed i programmi su tutte le questioni che possono direttamente o indirettamente riguardare le categorie dei Soci;
- b) elegge il Presidente scegliendolo fra i Delegati;
- c) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario fra i Soci con diritto di voto;
- d) proclama e ratifica i componenti eletti nei rispettivi Comitati Territoriali avendone stabilito il numero da 13 a 19 l'anno prima del rinnovo delle cariche
- e) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g) elegge il Tesoriere ;
- h) delibera su eventuali modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio;
- i) approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario e la corrispondente relazione relativi all'esercizio dell'anno precedente. In caso di impossibilità sopravvenuta, tale approvazione potrà essere differita entro e non oltre il 30 giugno. In tale evenienza il relativo impedimento deve essere specificato nel verbale di assemblea.
- j) delibera su ogni altro argomento a essa sottoposto dal Consiglio e in materia di compravendita di immobili o di conferimento degli stessi ovvero di costituzione di diritti reali su detti immobili, come da art.6.6 secondo comma ;
- k) delibera gli eventuali contributi associativi proposti dal Consiglio (art.3.2 Contributi Associativi, 1° comma).

6.4) - Convocazione –

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio, almeno una volta ogni anno per l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea deve altresì essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali deve essere convocata, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea indetta per l'approvazione di qualsiasi altro o.d.g., deve essere convocata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In ogni caso l'avviso di convocazione, oltre ad essere pubblicato sul sito dell'Associazione, deve essere inviato con mezzo idoneo a garantire una data certa alla comunicazione, ai Componenti i Comitati Territoriali in qualità di Delegati e a tutti i componenti effettivi degli altri organi. L'avviso deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

6.5) - Validità dell'Assemblea

Prima dell'elezione del Presidente dell'Assemblea, la medesima è presieduta dal Presidente dell'Assemblea precedentemente in carica ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente .

La validità della costituzione dell'Assemblea è formalizzata da chi la presiede.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Delegati che rappresentino la metà più uno degli stessi.

Trascorse non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Delegati presenti in proprio o per delega , purché il numero dei delegati non sia inferiore a un terzo degli stessi.

6.6) - Deliberazioni dell'Assemblea –

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei Delegati presenti.

Tuttavia, le deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto, le deliberazioni concernenti la vendita di immobili e la costituzione di diritti reali sugli stessi, nonché quelle concernenti l'acquisto di beni immobili nonché l'assunzione di mutui ipotecari, sono prese con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Delegati presenti e votanti.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione della stessa.

E' previsto il voto per delega e ogni Delegato può essere portatore di non più di una delega.

La votazione per la elezione degli Organi Sociali si effettua a scrutinio segreto, oppure per acclamazione sotto il controllo della Commissione Verifica Poteri, costituita dalla C.E.N., eventualmente integrata da due delegati eletti dall'Assemblea, previa convalida da parte della stessa Assemblea, che peraltro ha facoltà di eleggere una diversa Commissione Verifica Poteri composta da 5 Delegati.

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, risulta eletto il più anziano per età.

6.7) - Verbale dell'Assemblea –

Il Presidente dell'Assemblea, ove non sia stato ritenuto opportuno l'intervento di un Notaio da parte del Consiglio, chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea uno dei partecipanti. Il processo verbale dell'Assemblea viene approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e da due dei Delegati all'uopo designati dall'Assemblea all'inizio della seduta. Le relative delibere assembleari, come i verbali di approvazione dei rendiconti, vengono pubblicate sul sito internet dell'Associazione.

ART. 7 - CONSIGLIO

7.1) - Composizione –

Il Consiglio è composto dal Presidente, dall'eventuale Presidente Onorario e dagli altri componenti eletti nei rispettivi comitati territoriali nel numero stabilito dalla Assemblea.

Il Consiglio uscente, l'anno prima della deliberazione relativa alla convocazione dell'Assemblea di rinnovo delle cariche, determina l'esatto numero dei consiglieri da eleggere, compreso fra 13 e 19.

Il Consiglio uscente, nel deliberare la convocazione dell'Assemblea, determina l'esatto numero dei Consiglieri da eleggere.

Il Consiglio deve comprendere almeno un componente e non più di tre componenti per ogni Comitato Territoriale; da tali limiti sono esclusi il Presidente e il Presidente Onorario.

Non sono eleggibili i Soci verso i quali siano in atto al momento della elezione provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 15.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per qualsivoglia ragione, si deve procedere alla reintegrazione del Consiglio, con la nomina del primo dei non eletti dello stesso Comitato Territoriale cui apparteneva il Consigliere uscente.

7.2) - Competenze –

Spetta al Consiglio la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dei fini statutari e per la promozione e realizzazione delle iniziative connesse, nell'ambito delle eventuali direttive generali tracciate dall'Assemblea, salvo solo quanto per Statuto espressamente demandato all'Assemblea stessa.

In particolare spetta al Consiglio:

- 1) eleggere il Vicepresidente fra i Consiglieri dei Comitati Territoriali diversi da quello del Presidente
 - 2) eleggere il Segretario, al di fuori dei suoi componenti, purché tra i Soci con diritto di voto
 - 3) nominare i componenti della C.E.N. come da art. 13.2;
 - 4) proporre eventuali contributi associativi per ogni categoria di Soci.
 - 5) approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario e la relazione annuale relativi all'esercizio dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso, con facoltà, solo nell'anno di rinnovo degli Organi Sociali, di prorogare detto termine al 30 aprile;
 - 6) proporre eventuali modifiche del presente Statuto all'Assemblea;
 - 7) emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto ed eventuali sue modificazioni;
 - 8) deliberare su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente;
 - 9) deliberare l'acquisto di immobili per il raggiungimento degli scopi sociali con maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei consiglieri, a condizione che tale acquisto non comporti l'assunzione di passività finanziarie;
 - 10) proporre all'Assemblea la compravendita di immobili di proprietà previa delibera assunta a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti il consiglio;
 - 11) locare e/o concedere in comodato gratuito beni mobili e immobili, nonché richiedere finanziamenti, con delibera assunta a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei Consiglieri;
 - 12) proporre il trasferimento della sede legale e fiscale, in base alle esigenze dell'Associazione e disporre la localizzazione di eventuali Sedi operative;
 - 14) nominare, su proposta del Presidente, Commissioni Consultive di carattere permanente o straordinarie,;
 - 15) delegare al Presidente, al Presidente Onorario, al Vice Presidente, ovvero ad uno o più Consiglieri, poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti, determinando modalità e termini dell'esercizio dei poteri delegati;
 - 16) affidare a Soci o a terzi incarichi professionali, stabilendone il compenso;
 - 17) deliberare la sottoscrizione di polizze assicurative;
 - 18) decidere, in sede arbitrale, sui ricorsi presentati da Soci ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma;
 - 19) stabilire nuovi criteri per l'ammissione dei Soci Ordinari.
- 20) valutare eventuali conflitti di interesse emersi fra l'associazione e i componenti dei suoi organi e, quando detti conflitti possano provocare un danno emergente o eventuale per l'associazione, deliberare di demandare il caso al Collegio dei Probiviri al fine di effettuare i necessari accertamenti e riferire al Consiglio.

7.3) - Convocazione –

Spetta al Presidente di convocare il Consiglio con i mezzi di comunicazione più opportuni, purché prevedano l'avviso di ricevimento, e con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

E' ammessa nei casi d'urgenza la convocazione mediante telegramma o per posta elettronica con preavviso di 5 (cinque) giorni.

I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica, con provvedimento adottato dal Consiglio

L'assenza consecutiva del Consigliere a più di quattro riunioni, senza giustificato motivo, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Partecipano alle sedute del Consiglio, senza voto deliberativo, i Presidenti del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, nonché il Tesoriere, il Segretario ed il Presidente e Segretario della C.E.N..

7.4) - Riunioni -

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre quando:

- a) lo ritenga opportuno il Presidente;
- b) ne sia fatta richiesta da più dei due quinti dei suoi componenti;
- c) ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori.

Le richieste di cui alle lettere b) e c) con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno vanno inoltrate per iscritto alla Presidenza dell'Associazione che deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni.

7.5) - Validità delle riunioni del Consiglio -

Gli avvisi di convocazione debbono contenere luogo, data e ora della riunione, nonché indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di oltre la metà dei componenti in carica.

Per la validità delle delibere relative ad argomenti di ordinaria amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio .

Per la validità delle delibere relative ad argomenti eccedenti l'ordinaria amministrazione ed in materia di bilanci è richiesta la maggioranza qualificata pari ai due terzi dei Componenti il Consiglio.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale. Rimane in carica tre anni ed è eleggibile sino ad un massimo di due mandati consecutivi

Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; vigila e cura che gli Organi dell'Associazione seguano le direttive ed attuino i provvedimenti deliberati.

In caso di assenza o di impedimento, così come in caso di dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

A firma congiunta con il Tesoriere il Presidente può incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con banche e uffici postali, accendere depositi e sottoscrivere i relativi contratti, come pure può svolgere ogni altra attività relativa alle suddette operazioni, purché finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Presidente può nominare e costituire procuratori che rappresentino l'Associazione in giudizio nonché rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente svolge la sua attività coadiuvato dal Comitato di Presidenza composto dal Presidente stesso, dal Presidente Onorario e dal Vice Presidente.

Il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente o in sua vece il Consigliere più anziano, convoca d'urgenza l'Assemblea dei Delegati, qualora i Consiglieri cessati superino la metà dei componenti eletti a far parte del Consiglio.

ART. 9 - SEGRETARIO

Il Segretario cura la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Associazione ed esegue le mansioni assegnate di volta in volta dal Presidente. Il Segretario partecipa alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, se non Delegato.

Quando richiesto, partecipa a quelle delle Commissioni e degli altri Organi. Cura che ne siano redatti espliciti verbali e provvede alla loro conservazione insieme alla documentazione nell'archivio dell'Associazione.

ART. 10 - TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea fra i Soci con diritto di voto, è preposto all'attività amministrativa concernente la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Segue l'Amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale nel rispetto delle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni degli Organi Statutari.

Firma, congiuntamente al Presidente dell'Associazione ovvero a procuratori muniti di idonei poteri, gli ordinativi di uscita ed in via autonoma gli ordinativi di entrata.

Egli provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del rendiconto economico e finanziario, corredato da relativa relazione, tenendolo a disposizione del Collegio dei Revisori, con tutti i documenti giustificativi almeno 60 giorni prima dell'Assemblea, per i controlli di competenza del medesimo.

Solo dopo le verifiche del Collegio dei Revisori il bilancio viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso da sottoporre al Comitato di Presidenza ed all'approvazione del Consiglio, nonché alla redazione dell'inventario.

Il Tesoriere partecipa alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, se non Delegato.

ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1) - Composizione -

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea fra i Soci con diritto di voto ed è costituito da 3 (tre) Componenti effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti.

La funzione di Revisore dei Conti effettivo è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio deve far capo ad un Organo Territoriale diverso da quello che ha espresso il Presidente dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni ed è eleggibile sino ad un massimo di due mandati consecutivi. I membri del Collegio dei Revisori devono provenire da Comitati Territoriali diversi tra loro.

11.2) - Compiti - I Componenti il Collegio dei Revisori verificano la correttezza della gestione amministrativa, tenuto conto delle norme di legge, dei dettami dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

Essi vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo, anche singolarmente, periodiche verifiche di cassa e contabili, stendendo un verbale da trasmettere al Presidente dell'Associazione.

Essi debbono compilare annualmente, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, un rapporto da trasmettere al Consiglio e riscontrare l'esattezza e la veridicità del rendiconto economico e finanziario controfirmandolo.

Il Presidente del Collegio, o per sua delega uno degli altri due Componenti effettivi, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

ART. 12- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

12.1) - Composizione -

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea fra i Soci con diritto di voto ed è costituito da 3 (tre) Probiviri effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti. La funzione di Probiviro effettivo è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio deve far capo a un Organo territoriale diverso rispetto a quello che ha espresso il Presidente dell'Associazione, e rimane in carica tre anni ed è eleggibile sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

I membri del Collegio dei Probiviri devono provenire da Comitati Territoriali diversi tra loro.

12.2) - Compiti -

Sono inoltre rimesse al Collegio dei Probiviri, su richiesta degli interessati, le eventuali controversie insorte fra i componenti degli Organi Collegiali dell'Associazione o fra i Soci e detti Organi.

Il Collegio può altresì pronunciarsi sui casi di divergenza di interpretazione statutaria o regolamentare, di conflitti di competenza, di ineleggibilità, incompatibilità e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto da uno o più Soci o da un Organo Sociale.

Esso verifica, quando ciò sia rimesso alla sua valutazione, che comportamenti e dichiarazioni di Organi o di Soci non siano lesivi del prestigio e degli interessi dell'Associazione o incompatibili con i suoi scopi sociali.

Il Collegio decide, previo tentativo di amichevole composizione, anche a maggioranza "ex bono et aequo", senza formalità procedurali, comunicando la decisione al Presidente dell'Associazione nonché all'Organo o Socio ricorrente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'incarico.



Sui ricorsi dei Soci contro l'operato della C.E.N. il Collegio dovrà pronunciarsi con procedura di massima urgenza e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica dell'incarico.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti inerenti la fattispecie ad esso sottoposta.

Il Presidente del Collegio o per sua delega uno degli altri due Probiviri effettivi, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, vigilando, per quanto di sua competenza, sul rispetto formale del presente Statuto e del relativo Regolamento.

E' fatto obbligo al Socio di rivolgersi al Collegio dei Probiviri per ogni controversia nei confronti di altri Soci o di Organi Sociali.

L'eventuale ricorso alla giustizia ordinaria, senza adire preventivamente il Collegio dei Probiviri, comporta l'esclusione del Socio dalla Associazione.

ART. 13 – COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (C.E.N.)

13.1) – Costituzione –

Entro il 30 giugno dell'anno che precede l'Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi Sociali, il Consiglio nomina i componenti della C.E.N. che restano in carica fino all'anno che precede la successiva Assemblea elettorale.

13.2) – Composizione –

La C.E.N. è costituita da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti effettivi, i quali non possono candidarsi a far parte di alcun altro Organo dell'Associazione. I componenti nel loro ambito eleggono fra gli effettivi il Presidente e fra tutti i componenti, il Segretario.

13.3) – Compiti –

La C.E.N. svolge le attività prescritte dal Regolamento e dallo Statuto per quanto attiene all'elezione dei componenti i Comitati Territoriali e, qualora la medesima Assemblea acconsenta, svolge funzioni di verifica poteri, di scrutinio elettorale e di controllo sul regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea medesima.

Inoltre la C.E.N. ha il compito di:

- Verificare e aggiornare l'elenco dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno;
- Determinare il numero dei Delegati all'Assemblea elettorale di ciascun Comitato Territoriale sulla base del numero dei soci confermati rilevati al 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea elettiva.
- Determinare il numero di Consiglieri di ciascun Comitato Territoriale sulla base del numero dei soci confermati rilevati al 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea elettiva, tenendo conto del numero totale degli stessi consiglieri stabiliti dall'Assemblea.
- In caso di Assemblea, la C.E.N. verifica che le candidature alle cariche sociali siano conformi a quanto previsto da Statuto e Regolamento, accettandole o respingendole.

ART. 14 – PATRIMONIO SOCIALE


Del patrimonio fanno parte i beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione, nonché ogni altro bene acquisito successivamente a ogni titolo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi associativi e contributi volontari degli aderenti;
- contributi da privati, dallo Stato, da Regioni, da enti, da associazioni, da istituzioni pubbliche o private anche non nazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 15 - SANZIONI DISCIPLINARI



Le sanzioni disciplinari a carico degli Associati sono le seguenti:

- a) la censura;
- b) la sospensione;
- c) l'esclusione

Tali sanzioni, vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri, che valuta la gravità degli addebiti portati alla sua conoscenza.

La censura può essere applicata al Socio che non ottemperi agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto, e dalle norme del Regolamento, nonché da istruzioni e deliberazioni degli Organi dell'Associazione; essa deve essere comunicata per iscritto e debitamente motivata.

La sospensione da ogni attività sociale può essere inflitta all'Associato che sia recidivo in comportamenti che hanno dato luogo all'applicazione della censura, o che abbia commesso atti e/o tenuto comportamenti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali e morali dell'Associazione.

L'applicazione della sospensione deve essere preceduta dalla contestazione al Socio, con lettera raccomandata A/R, degli addebiti a suo carico, fissandogli un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le sue giustificazioni.

La esclusione può essere deliberata per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la partecipazione del Socio all'Associazione.

L'applicazione della esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti negli stessi modi previsti per la sanzione della sospensione.

Qualora il Socio sia recidivo nel comportamento che ha determinato la sanzione della sospensione, verrà automaticamente irrogata la sanzione dell'esclusione.

Contro il provvedimento di sospensione o esclusione il Socio può ricorrere al Consiglio in veste di organo di appello entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.

La decisione del Consiglio, in veste di Organo di appello, è definitiva ed inappellabile e deve intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla proposizione del ricorso.

ART.16 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta, per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, con espressione favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei votanti, che rappresentino almeno il 50% (la metà) più uno degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La deliberazione di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, di cui almeno uno iscritto al ODCEC, determinarne i poteri e stabilire la destinazione del patrimonio sociale.

ART.17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Testo approvato dalla Assemblea di ROMA del 24.05.2018.

IL PRESIDENTE
(C.Taverna)

AGENZIA DELLE ENTRATE
 DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA
ATTO REGISTRATO
 IL 19 GIU 2019
 AL N° 122 SERIE 3



Per il Direttore Provinciale
 Il Funzionario delegato
 Luca Celestino D'INGILLO

